

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2229 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2015

recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (procedura PIC) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) È opportuno tenere in considerazione la normativa che disciplina alcune sostanze chimiche adottata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza fenbutatin ossido è stata ritirata conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (4) Le sostanze quali i composti di piombo, di dibutilstagno e di diottilstagno, il triclorobenzene, il pentacloroetano, l'1,1,2,2-tetracloroetano, l'1,1,1,2-tetracloroetano, l'1,1,2-tricloroetano e l'1,1-dicloroetene, in conformità del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono soggette a rigorose restrizioni in quanto sostanze chimiche industriali ad uso pubblico e devono pertanto essere iscritte alla parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (5) Il regolamento (CE) n. 850/2004 è stato modificato nel 2012 dalla Commissione al fine di attuare la decisione adottata in conformità della convenzione di Stoccolma di inserire l'endosulfan nella parte 1 dell'allegato A della convenzione stessa, iscrivendo questa sostanza nella parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Di conseguenza, la sostanza è stata inserita nella parte 1 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012 e va depennata dalla parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 60.

⁽²⁾ Decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GUL 63 del 6.3.2003, pag. 27).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GUL 158 del 30.4.2004, pag. 7).

- (6) In occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifeniletere commerciale, compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere, e l'ottabromodifeniletere commerciale, compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere; pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista dalla convenzione. Di conseguenza, queste sostanze chimiche devono essere aggiunte all'elenco di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (7) Il codice della nomenclatura combinata (codice NC) è importante per determinare le misure di controllo che si applicano ai beni scambiati. Per agevolare la gestione dei codici NC e l'identificazione delle corrette misure di controllo che si applicano alle sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012, i codici NC che coprono un numero superiore di sostanze chimiche rispetto a quelle elencate nell'allegato I devono essere preceduti da «ex».
- (8) Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.
- (9) È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato come segue:

1) la parte 1 è così modificata:

a) la voce «endosulfan» è soppressa;

b) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	N. CAS	Numero Einescs	Codice NC (***)	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«1,1-dicloroetilene	75-35-4	200-864-0	ex 2903 29 00	i(2)	sr	
1,1,2-tricloroetano	79-00-5	201-166-9	ex 2903 19 80	i(2)	sr	
1,1,1,2-tetracloroetano	630-20-6	211-135-1	ex 2903 19 80	i(2)	sr	
1,1,2,2-tetracloroetano	79-34-5	201-197-8	ex 2903 19 80	i(2)	sr	
Composti di dibutilstagno	683-18-1 77-58-7 1067-33-0 e altri	211-670-0 201-039-8 213-928-8 e altri	ex 2931 90 80	i(2)	sr	
Composti di diottilstagno	3542-36-7 870-08-6 16091-18-2 e altri	222-583-2 212-791-1 240-253-6 e altri	ex 2931 90 80	i(2)	sr	
Fenbutatin ossido	13356-08-6	236-407-7	ex 2931 90 80	p(1)	b	
Composti di piombo	598-63-0 1319-46-6 7446-14-2 7784-40-9 7758-97-6 1344-37-2 25808-74-6 13424-46-9 301-04-2 7446-27-7 15245-44-0 e altri	209-943-4 215-290-6 231-198-9 232-064-2 231-846-0 215-693-7 247-278-1 236-542-1 206-104-4 231-205-5 239-290-0 e altri	ex 2836 99 17 ex 3206 49 70 ex 2833 29 60 ex 2842 90 80 ex 2841 50 00 ex 3206 20 00 ex 2826 90 80 ex 2850 00 60 ex 2915 29 00 ex 2835 29 90 ex 2908 99 00	i(2)	sr	
Pentacloroetano	76-01-7	200-925-1	ex 2903 19 80	i(2)	sr	
Triclorobenzene	120-82-1	204-428-0	ex 2903 99 90	i(2)	sr»	

c) il termine «Codice NC» nel titolo della colonna è sostituito da «Codice NC (***)»;

d) è aggiunta la nota seguente:

«(***) se il codice è preceduto da “ex”, significa che possono rientrare in questa voce anche sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla colonna “Sostanza chimica”.»;

2) la parte 2 è così modificata:

a) viene aggiunta la seguente voce:

Sostanza chimica	CAS	Numero Eines	Codice NC (***)	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
«Fenbutatin ossido	13356-08-6	236-407-7	ex 2931 90 80	p	b»

b) il termine «codice NC» nel titolo della colonna è sostituito da «Codice NC (***)»;

c) è aggiunta la nota seguente:

«(***) se il codice è preceduto da “ex”, significa che possono rientrare in questa voce anche sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla colonna “Sostanza chimica”.»;

3) la parte 3 è così modificata:

a) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice HS Sostanza pura (**)	Codice HS Miscela contenenti la sostanza (**)	Categoria
«Pentabromodifenilettere commerciale, compresi — tetrabromodifenilettere — pentabromodifenilettere	40088-47-9 32534-81-9	ex 3824.90	ex 3824.90	Industriale
Ottabromodifenilettere commerciale, compresi — esabromodifenilettere — eptabromodifenilettere	36483-60-0 68928-80-3	ex 3824.90	ex 3824.90	Industriale»

b) il termine «Codice HS Sostanza pura» nel titolo della colonna è sostituito da «Codice HS Sostanza pura (***)»;

c) il termine «Codice HS Miscela contenenti la sostanza» nel titolo della colonna è sostituito da «Codice HS Miscela contenenti la sostanza (***)»;

d) è aggiunta la nota seguente:

«(***) se il codice è preceduto da “ex”, significa che possono rientrare in questa voce anche sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla colonna “Sostanza chimica”.»